

IL LUNGO CAMMINO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA SULL'“OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO”

di Jacopo Della Torre

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il ragionevole dubbio nell'epoca del «garantismo inquisitorio». – 3. La giurisprudenza degli anni '90. – 4. La giurisprudenza fino alla legge Pecorella. – 5. Premessa all'evoluzione giurisprudenziale successiva alla novella. – 6. Una codificazione di carattere «meramente descrittivo»: le sentenze antecedenti al 2008. – 7. La svolta della Cassazione sul ragionevole dubbio: le sentenze Franzoni e Durante. – 8. L'asestamento dei vari filoni giurisprudenziali nel 2010. – 9. L'al di là di ogni ragionevole dubbio come assenza di dubbi “interni” ed “esterni”. – 10. Il giudizio di appello tra ragionevole dubbio e giusto processo. – 11. Il ragionevole dubbio oggi. – 12. Conclusione: una modifica qualitativa.

1. Premessa.

Com'è noto, con la novella del primo comma dell'art. 533, c.p.p. – operata dall'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 – il criterio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio” è divenuto norma espressa del nostro codice di procedura penale¹. A differenza di quel che si tende a pensare, si tratta di una formula che ha delle origini alquanto risalenti, non solo nei sistemi anglosassoni², dai quali solitamente

¹ Per un primo approccio alla modifica dell'art. 533 si vedano: CHINNICI, *L'«oltre ogni ragionevole dubbio: nuovo criterio del giudizio di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1553; CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, in AA. VV., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 “legge Pecorella”*, a cura di Scalfati, Milano, 2006, p. 87; FERRUA, *La colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio*, in AA. VV., *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionali e Sezioni Unite*, a cura di Filippi, Padova, 2007, p. 137; GAROFOLI, *I nuovi standards valutativi e gli epiloghi decisori nel giudizio*, in AA. VV., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, a cura di Gaito, Torino 2006, p. 77; KOSTORIS, *Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per cassazione introdotte dalla c.d. «legge Pecorella»*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 633; IACOVIELLO, *Lo standard probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in cassazione*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3869; MARZADURI, *Commento all'art. 5 l. n. 46/2006*, in *Leg. pen.*, 2007, p. 88; PALIERO, *Il «ragionevole dubbio» diventa criterio*, in *Guida dir.*, n. 10, 2006, p. 73; ID., *Nasce la necessità di un'esegesi comune*, *ivi*, p. 82; PIERGALLINI, *La regola dell'“oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law*, in AA. VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di Bargis-Caprioli, Torino, 2007, p. 361; PISANI, *Riflessioni sul tema del “ragionevole dubbio”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 1243; SPANGHER, *Tra resistenze applicative ed istanze restauratrici*, in AA. VV., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”*, a cura di Gaito, Torino, 2006, p. 250.

² Per una ricostruzione storica dell'istituto in *common law*: DEZZA, *Breve storia del processo penale inglese*, Torino, 2009, p. 108; LANGBEIN, *The Origins of Adversary Criminal Trial*, Oxford, 2003, p. 261; SHAPIRO, *“Beyond Reasonable Doubt” and “Probable Cause”. Historical Perspectives on the Anglo-American Law of*

viene fatta derivare, ma anche nell'ordinamento giuridico italiano³. Infatti, limitando l'analisi allo sviluppo del concetto nell'ordinamento processuale penale italiano a partire dalla seconda metà del XX secolo, si può osservare che, già negli anni '60 e '70, la formula compare sia in diverse opere dottrinali⁴, sia in alcune pronunce giurisprudenziali⁵. Non a caso la celebre "Bozza Carnelutti"⁶ si apriva con una norma secondo la quale: «il giudice non può statuire una pena né una misura di sicurezza se non in

Evidence, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1991; WALDMAN, *Origins of the legal doctrine of reasonable doubt*, in *Journal of the History of Ideas*, 1959, p. 299; WHITMAN, *The origins of reasonable doubt. Theological roots of the criminal trial*, New Haven-London, 2008.

Per una ricostruzione teorica: LAUDAN, *Truth, Error, and Criminal law. An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge, 2006, p. 29 s. *Contra* STELLA - GALAVOTTI, "L'oltre il ragionevole dubbio" come standard probatorio. *Le infondate divagazioni dell'epistemologo Laudan*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 883.

Nella dottrina italiana STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3^a ed., Milano, 2003, p. 154 s.

³ La più accurata ricostruzione storica dell'utilizzo dell'istituto in Italia si ritrova in STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 116 s., dove l'autore sostiene che il criterio del ragionevole dubbio sarebbe stato già applicato dai «grandi maestri del pensiero giuridico liberale dell'Ottocento e del periodo anteguerra del Novecento». Dello stesso autore v. ID., *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 767; ID., *Oltre il ragionevole dubbio: il libero convincimento del giudice e le indicazioni vincolanti della Costituzione italiana*, in AA. VV., *Il libero convincimento del giudice. Vecchie e nuove esperienze*, Milano, 2004, p. 79; ID., *Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove*, Milano, 2005.

A sostegno della tesi per cui il ragionevole dubbio avrebbe radici profonde nel nostro ordinamento si può richiamare l'art. 442 del "Regolamento di procedura criminale" del 5 novembre 1831 di Papa Gregorio XVI: «il Giudice è tenuto a rispondere secondo l'intima convinzione della propria coscienza, e secondo l'impressione ricevuta dalla sua ragione presso le prove o gl'indizj, [...], dalla riunione dei quali deve essenzialmente dipendere la pienezza o sufficienza della certezza morale che rimuove dal di lui animo ogni ragionevole esitazione [corsivi aggiunti]». Si può sostenere che il termine "esitazione" venga utilizzato come sinonimo di "dubbio", in quanto Mittermaier riporta il passo come se vi fosse scritto "ogni ragionevole dubbio" (MITTERMAIER, *Il processo orale, accusatorio e per giurati secondo le varie legislazioni* (1845), trad. it., Reggio-Modena, 1851, p. 133).

Si può ricordare anche il chirografo di Papa Benedetto XIV del 2 gennaio 1743 (riportato da GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale con commento della legislazione gregoriana*, 2^a ed., t. I, Macerata, 1840, p. 541): «*Reum convictum indicis indubitatis, concludentibus per necesse, taliter ut adimant ab animo Judicis omnem rationabilem haesitationem, quod res aliter se habere potuerit*».

⁴ Cfr. BELLAVISTA, *Considerazioni sulla presunzione di innocenza*, in AA. VV., *Il Tommaso Natale. Bollettino dell'Istituto di Diritto Processuale Penale dell'Università di Palermo*, 1973, p. 69; MALINVERNI, *L'assoluzione per insufficienza di prove*, in AA. VV., *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, vol. III, 1969, p. 559; ID., *La riforma del processo penale. Appunti delle lezioni*, Torino, 1970, p. 176; NESI, *Accusa e difesa nel procedimento penale inglese*, Milano, 1972, p. 35; PISANI, *Sulla presunzione di non colpevolezza*, in *Foro penale*, 1965, p. 3, ID., *L'assoluzione per insufficienza di prove: prospettive storico-sistematiche*, in AA. VV., *La frode in assicurazione. L'assoluzione per insufficienza di prove. Atti del convegno di studi giuridici*, Padova, 1968, p. 253.

⁵ Come già ricordato da IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, p. 431, nota 45; STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 63, nota 163.

⁶ V. CARNELUTTI, *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, 1963, p. 5; MAZZA, *L'illusione accusatoria: Carnelutti e il modello dell'inchiesta preliminare di parti*, in AA. VV., *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, a cura di Garlati, Milano, 2010, p. 153.

quanto possa escludere ogni ragionevole dubbio intorno alla esistenza di un fatto previsto e punito dalla legge penale [...]»⁷.

Peraltro, in questo saggio ci si dedicherà principalmente all'analisi del formante giurisprudenziale: l'obiettivo è quello di svolgere una ricostruzione del cammino interpretativo affrontato dalla giurisprudenza negli ultimi cinquant'anni sul tema del ragionevole dubbio, per tentare di individuare quale significato concreto si sia attribuito a questa "formula magica"⁸.

L'operazione sarà piuttosto complessa, dovendosi prendere in considerazione due diversi codici di procedura penale, espressioni di opposte concezioni, ma accomunati dall'"invenzione giurisprudenziale" – favorita da fecondi lavori dottrinali⁹ – del requisito dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2. Il ragionevole dubbio nell'epoca del «garantismo inquisitorio».

La formula del ragionevole dubbio ha radici profonde nella giurisprudenza italiana, tanto da ritrovarsi in diverse decisioni degli anni '70 e '80¹⁰.

Invero, non essendo possibile dilungarsi sulle pronunce più risalenti, si procederà riportando solo alcuni esempi di sentenze particolarmente significative.

⁷ Cfr. CARNELUTTI, *Verso la riforma*, cit., p. 111. V. anche ID., *Accertamento del reato e "favor rei"*, in *Riv. dir. proc.*, 1961, p. 338; ID., *Principi del processo penale*, Napoli, 1961, p. 246.

⁸ V. PIERGALLINI, *La regola dell'"oltre ragionevole dubbio"*, cit., p. 365. Sulla stessa scia PIERRO, *Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio*, Roma, 2012, p. 32.

⁹ Si vedano, oltre ai testi di Stella, prima della codificazione: AMODIO, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano, 1989, p. XXXIX; CANZIO, *L'"oltre il ragionevole dubbio" come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 303; CENTONZE, *Causalità attiva e omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità*, *ivi*, 2001, p. 289; ID., *La corte d'assise di fronte al "ragionevole dubbio"*, *ivi*, 2003, p. 673; D'ALESSANDRO, *La certezza del nesso causale: la lezione "antica" di Carrara e la lezione "moderna" della Corte di cassazione sull'"oltre ogni ragionevole dubbio"*, *ivi*, 2002, p. 743; ID., *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo*, *ivi*, 2004, p. 682; ID., *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 764; FASSONE, *Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile": un metodo per la valutazione*, in *Quaderni del C.S.M.*, Roma, 1997, n. 98, in www.csm.it; FERRUA, *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in *Quest. giust.*, 1998, p. 589; ID., *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, 1ª ed., Torino, 1999, p. 237; KOSTORIS, *Giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XV, Roma, 1997, p. 9; IACOVIELLO, voce *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, p. 778; PAULESU, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Digesto disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 690; PIEMONTESE, *Il principio dell'"oltre il ragionevole dubbio", tra accertamento processuale e ricostruzione dei presupposti della responsabilità penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 757; PISANI, *Introduzione al processo penale*, Milano, 1988, p. 74; TONINI, *Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 1391.

¹⁰ Si vedano: Cass., Sez. I, 11 luglio 1988, Branda, in *Ced. Cass.*, n. 179793; Cass., Sez. I, 13 gennaio 1988, Mancuso, *ivi*, n. 178779; Cass., Sez. I, 1 luglio 1987, Ingemi, *ivi*, n. 176676; Cass., Sez. I, 4 maggio 1987, Lombardi, *ivi*, n. 176524; Cass., Sez. I, 27 aprile 1987, Mazzotta, *ivi*, n. 176240; Cass., Sez. I, 27 gennaio 1987, Freda, *ivi*, n. 175572; Cass., Sez. II, 21 febbraio 1984, Parnoccia, *ivi*, n. 164371; Cass., Sez. I, 12 ottobre 1981, Schwienbacher, *ivi*, n. 152333; Cass., Sez. V, 12 dicembre 1975, Giannetta, *ivi*, n. 133816; Cass., Sez. III, 25 novembre 1971, Germani, *ivi*, n. 120596. Si parla di "ragionevole dubbio" anche in Cass., Sez. III, 17 ottobre 1968, Gaio, *ivi*, n. 110131.

Per cominciare, va ricordato che gli istituti del processo penale con riferimento ai quali viene più spesso utilizzata la formula nel periodo del «garantismo inquisitorio»¹¹ sono la prova indiziaria e l'assoluzione per insufficienza di prove. Ad esempio, in una pronuncia del 1976, si afferma che «nel processo indiziario la regola è che gli indizi devono portare ad un convincimento, *che non deve avere contro di sé alcun dubbio ragionevole* [corsivi aggiunti]»¹². Oppure, in una sentenza del 1979, si assolve un medico per insufficienza di prove «in quanto, malgrado negligenze e omissioni negli accertamenti e nelle valutazioni relativi ad una riscontrata anomalia cardiaca, sussiste *un ragionevole dubbio* circa la possibilità di una sicura diagnosi precoce della “pancardite di tipo reumatico” diagnosticata in sede autoptica [corsivi aggiunti]»¹³.

Peraltro, alcune decisioni degli anni '80 iniziano già ad attribuire all'espressione un significato più specifico, affermando che un “dubbio ragionevole” sia identificabile solo con un’“indeterminatezza probatoria”¹⁴ e non con mere congetture soggettive¹⁵. Così, in una sentenza del 1981 prima si sostiene che il giudizio di responsabilità dell'imputato fondato su indizi «non deve avere contro di sé alcun ragionevole dubbio»¹⁶ e poco dopo si afferma che la tesi formulata dai giudici di primo grado non può valere, in quanto «tale ipotesi [...] si rivela una mera congettura, fondata [...] su *motivi di dubbio* che, in quanto riflettono un *fatto psicologico* del giudice e non già l'obiettivo incertezza delle prove processuali, *non sono ragionevoli* nel senso indicato [corsivi aggiunti]»¹⁷. Oppure, in una pronuncia del 1984 si afferma che è legittima l'applicazione della formula dubitativa di assoluzione¹⁸, quando le prove consentano plurime interpretazioni, ovvero quando «vi siano elementi di prova a favore o contro l'imputato in modo che nessuno dei due tipi [riesca] a sopravanzare né ad elidere quello avverso, così ingenerando nel giudice un *ragionevole dubbio* fondato non su supposizioni meramente soggettive, bensì su obiettivi e logici fattori processuali [corsivi aggiunti]»¹⁹.

Infine, in alcune decisioni della seconda metà degli anni '80 già compare la formula definitiva, che solo nel 2006 verrà cristallizzata nell'art. 533 c.p.p. A tal proposito, appare utile richiamare due sentenze: in una si parla di possibilità di accertare «al di là di ogni ragionevole dubbio» se un reato sia stato commesso o meno²⁰;

¹¹ Cfr. AMODIO, *Il ripudio del giudice investigatore ereditato dal sistema francese* (1981), in *Processo penale, diritto europeo e common law*, Milano, 2003, p. 116.

¹² V. Cass., Sez. I, 24 marzo 1976, Bozano, in *Ced. Cass.*, n. 136917. Sulla quale v. LAURO, *Note in tema di prova indiziaria e di presunzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1980, p. 1408.

¹³ V. Trib. Perugia, 2 maggio 1979, Tomassini, in *Foro it.*, 1979, c. 316.

¹⁴ Parla esplicitamente di “dubbio oggettivo” Cass., Sez. V, 18 ottobre 1984, Macrì, in *Riv. pen.*, 1985, p. 734.

¹⁵ In dottrina giungeva alle medesime conclusioni, oltre un decennio prima, MALINVERNI, *L'assoluzione*, cit., p. 593.

¹⁶ V. Cass., Sez. V, 24 febbraio 1981, Pressi, in *Riv. pen.*, 1981, p. 698.

¹⁷ Cfr. Cass., Sez. V, 24 febbraio 1981, Pressi, cit., p. 698.

¹⁸ Escludono la rilevanza di un “dubbio soggettivo” del giudice in materia di assoluzione dubitativa *ex multis*: Cass., Sez. I, 23 febbraio 1987, Gurgone, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1077; Cass., Sez. I, 20 febbraio 1985, Lopardo, *ivi*, 1986, p. 1610.

¹⁹ V. Cass., Sez. I, 22 ottobre 1984, Mattia, in *Ced. Cass.*, n. 167449.

²⁰ V. Cass., Sez. IV, 21 maggio 1987, Ventura, in *Ced. Cass.*, n. 176604.

mentre nell'altra, si stabilisce che il giudice debba assolvere con formula dubitativa quando gli elementi a sostegno dell'accusa, «non si appalesano – dopo essere stati sottoposti ad accurata analisi critico-valutativa – tali da convincere, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'imputato»²¹.

3. La giurisprudenza degli anni '90.

Con l'adozione del nuovo modello processuale – avente come punto di riferimento gli ordinamenti processuali anglosassoni, di cui il *beyond a reasonable doubt* costituisce un istituto cardine²² – aumentano esponenzialmente le pronunce nelle quali compare la formula in esame.

Il contesto in cui più spesso²³, nel corso di questo decennio, vengono utilizzate le espressioni al di là del ragionevole dubbio o simili è quello della contrapposizione tra lo *standard* probatorio richiesto per emanare una misura cautelare e quello necessario per statuire una condanna.

Un primo esempio di tale filone giurisprudenziale si ritrova in una pronuncia del 1991, secondo cui non si possono equiparare situazioni diverse, quali la decisione circa l'applicazione di una misura cautelare e quella di merito: quest'ultima, infatti, è «caratterizzata dalla esigenza di individuazione di incontrovertibili (al di là del ragionevole dubbio) “prove” circa la sussistenza del fatto»²⁴.

Risalgono al 1995 numerose sentenze che utilizzano la formula in questo senso e persino le Sezioni Unite si pronunciano sul punto, seguite da una copiosa giurisprudenza che ha ripreso le considerazioni svolte dal massimo Collegio. La Cassazione afferma che i gravi indizi di colpevolezza devono essere costituiti dagli elementi a carico «che contenendo *in nuce* tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio, la responsabilità dell'indagato»²⁵.

Pochi mesi dopo, la Corte completa la formula, parlando di elementi strutturali che «non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato»²⁶.

²¹ V. Corte ass. App. Milano, 28 gennaio 1988, Nieddu, in *Giur. merito*, 1989, p. 1220 con nota di BARBALINARDO, *Qualche riflessione in tema di processo indiziario e assoluzione per insufficienza di prove*.

²² V. *In re Winship*, 397 U. S. 358 (1970).

²³ La formula è utilizzata in contesti diversi in Cass., Sez. III, 28 gennaio 1998, Ruffatti, in *Ced. Cass.*, n. 210469; Cass., Sez. VI, 1 giugno 1990, Pantanella, *ivi*, n. 185511.

²⁴ V. Cass., Sez. fer., 20 agosto 1991, Iermanò, in *Cass. pen.*, 1992, p. 342.

²⁵ V. Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, in *Cass. pen.*, 1995, p. 2837. L'utilizzazione di questa spiegazione è divenuta tralatizia negli anni, tanto da essere utilizzata ancora oggi. Si vedano *ex multis* Cass., Sez. I, 15 gennaio 2014, n. 14500, in *dejure*, Cass., Sez. I, 19 dicembre 2013, n. 13395, in *dejure*; Cass.; Sez. I, 30 novembre 2012, n. 4715, in *dejure*; Cass., Sez. I, 8 luglio 2011, n. 33803, in *dejure*. Tra le più risalenti si ricordi: Cass., Sez. II, 4 novembre 1999, Cerqua, *ivi*, 2000, p. 2686.

²⁶ V. Cass., Sez. II, 10 settembre 1995, Tomasello, in *Ced. Cass.*, n. 203118. Molto simile Cass., Sez. VI, 8 aprile 1997, Moschetto, *ivi*, n. 208144.

Lo *standard* richiesto per la condanna è espresso ancora più chiaramente in una sentenza del 1996, dove la Corte afferma che il ragionamento compiuto dal giudice di merito rimane nell'ambito dell'eventualità, *incompatibile* «con il criterio della certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, che deve presiedere all'accertamento della responsabilità nel processo penale»²⁷.

Infine, a testimonianza di un'utilizzazione sempre più diffusa del criterio del ragionevole dubbio, pare utile riferirsi ad una decisione in tema di corretta interpretazione dell'art. 530, comma 3, c.p.p., dove si afferma che la sentenza assolutoria deriverà «sia [d]alla prova della esistenza delle cause di giustificazione, sia [dal] caso in cui tale prova, pur rimanendo insufficiente, lasci comunque avvolta in ambito di serio e ragionevole dubbio l'alternativa della esistenza o della inesistenza di tali esimenti»²⁸.

4. La giurisprudenza fino alla legge Pecorella.

Come negli anni '90 la formula del ragionevole dubbio è utilizzata soprattutto nelle sentenze che confrontano lo *standard* richiesto per emanare una misura cautelare e quello per condannare, così, nei primi anni 2000²⁹, tale criterio viene in rilievo principalmente quando si discute della prova del nesso di causalità.

Com'è noto, in quegli anni vi è uno scontro tra orientamenti giurisprudenziali, all'interno della Sezione IV, in tema di ricostruzione del nesso causale e, nello specifico, in materia di responsabilità medica³⁰.

Un primo risalente filone³¹ sostiene che, per riconoscere esistente il nesso causale, è sufficiente riscontrare una «“apprezzabile probabilità”, anche piccola»³², che la condotta dell'agente abbia contribuito a causare l'evento.

Una seconda (più recente) corrente³³, invece, richiede una prova più rigorosa del nesso causale. Ad esempio, tre di queste pronunce³⁴, riprendendo una precisa

²⁷ V. Cass., Sez. V, 18 dicembre 1996, n. 1203, in *dejure*.

²⁸ V. Cass., Sez. I, 8 luglio 1997, n. 8983, in *dejure*. Era giunto agli stessi risultati, circa trent'anni prima, MALINVERNI, *L'assoluzione*, cit., p. 602.

²⁹ Nella giurisprudenza di merito: Trib. Venezia, 22 ottobre 2001, Cefis, in *Cass. pen.*, 2003, p. 267.

³⁰ V. PIERGALLINI, *La regola*, cit., p. 386; D'ALESSANDRO, *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni della sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012, p. 332.

³¹ Cfr. Cass., Sez. IV, 7 marzo 1989, Prinziavalli, in *Cass. pen.*, 1990, p. 1278; Cass., Sez. IV., 7 gennaio 1983, Melis, in *Foro it.*, 1986, II, c. 351. V. anche le sentenze citate da D'ALESSANDRO, *Spiegazione causale*, cit., p. 332, nt. 2.

³² V. D'ALESSANDRO, *Spiegazione*, cit., p. 332.

³³ V. Cass., Sez. IV, 25 settembre 2001, Ambrosio, in *Riv. it. med. leg.*, 2002, p. 582; Cass., Sez. IV, 25 settembre 2001, Covili, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 737; Cass., Sez. IV, 25 settembre 2001, Sgarbi, *ivi*, 2002, p. 737; Cass., Sez. IV, 29 novembre 2000, Musto, *ivi*, 2001, p. 277; Cass., Sez. IV, 28 novembre 2000, Di Cintio, *ivi*, 2001, p. 277; Cass., Sez. IV, 28 settembre 2000, Baltrocchi, *ivi*, 2001, p. 277.

³⁴ Cass., Sez. IV, 29 novembre 2000, Musto, cit., p. 277; Cass., Sez. IV, 28 novembre 2000, Di Cintio, cit., p. 277; Cass., Sez. IV, 28 settembre 2000, Baltrocchi, cit., 2001, p. 277.

opinione dottrinale³⁵, affermano che, per la spiegazione del nesso causale, si possono utilizzare solo o leggi universali o leggi statistiche con un coefficiente probabilistico vicino al 100% e che si deve sfociare in un giudizio di alta probabilità logica³⁶. In sostanza, esse applicano, senza richiamarlo in modo espresso, una determinata interpretazione del ragionevole dubbio alla prova del nesso causale. Invero, la formula viene presto esplicitata: ad esempio, in una decisione del 2001, si parla espressamente di «elevato grado di credibilità razionale» e di «oltre ogni ragionevole dubbio»³⁷.

Tale situazione d'incertezza viene superata grazie³⁸ alla celebre sentenza *Franzese*³⁹, la quale può essere definita la «stella polare»⁴⁰ della giurisprudenza italiana in materia di ragionevole dubbio.

Peraltro, la parte di questa pronuncia che – in questa sede – interessa maggiormente, non è quella in cui il Collegio dirime il contrasto interpretativo, soffermandosi nel dettaglio sulle differenze esistenti tra il concetto di probabilità statistica e quello di probabilità logica⁴¹, ma dove afferma che «l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso

³⁵ Si allude all'opinione di Stella sul nesso causale (v. *infra* nt. 3).

³⁶ Sulla "probabilità logica" v. CAPRIOLI, voce *Condanna* (*dir. proc. pen.*), in *Enc. Dir.*, II *Annali*, tomo I, Milano, 2008., p. 106 s.; CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, cit., p. 98; FERRER BELTRÁN, *La valutazione razionale della prova*, Milano, 2012, p. 121 s.; TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano 1992, p. 199 s. In generale sul tema dell'applicazione della teoria delle probabilità al processo penale si veda per tutti: CATALANO, *Logica della prova, statistical evidence e applicazioni della teoria delle probabilità nel processo penale*, in *Ruesta rivista*.

³⁷ V. Cass., Sez. IV, 25 settembre 2001, Covili, cit., p. 742.

³⁸ Peraltro, si ricordi che la sentenza *Franzese* è stata anticipata in molti contenuti da Cass., Sez. IV, 23 gennaio 2002, Orlando, in *Ced. Cass.*, n. 228717.

³⁹ V. Cass., sez. un., 10 luglio 2002, *Franzese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 1133. L'estensore è Canzio, del quale oltre al testo già citato si vedano: CANZIO, [Il processo penale fra verità e dubbio](#), in *questa Rivista*, 25 novembre 2010; ID., *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in *Arch. pen.*, 2011, n. 896.

Tra i molti lavori che riguardano tale sentenza si segnalano in particolare: D'ALESSANDRO, *Spiegazione causale*, cit., p. 331; IADECOLA, *Note di udienza in tema di causalità omissiva*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 248; MAZZA, *Il ragionevole dubbio nella teoria della decisione*, in *Criminalia*, 2012, p. 357; TONINI, *L'influenza della sentenza Franzese sul volto attuale del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 1225.

⁴⁰ La felice espressione è di STELLA, *Giustizia e modernità*, cit., p. 157, riferita alla già citata sentenza della Corte Suprema statunitense *In re Winship*.

⁴¹ Secondo MAZZA, *Il ragionevole dubbio*, cit., p. 361, la "probabilità logica" può essere definita come la «relazione intercorrente fra un'ipotesi e gli elementi che ne confermano l'attendibilità». Secondo CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, cit., p. 99 per "probabilità logica" bisogna intendersi: «alla luce delle risultanze processuali, occorre poter affermare che il caso è inquadrabile nell'area di funzionamento della legge di copertura o nel campo di validità della massima di esperienza». Subito dopo l'autrice continua affermando che «è una simile valutazione che ci dà la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, a prescindere dalla validità statistica della legge scientifica o dalla astratta convertibilità della massima. Il denominatore comune è lo *standard* della certezza processuale che significa probabilità logica al di là di ogni ragionevole dubbio». In tema di rapporto tra "probabilità logica" e *standard* del "ragionevole dubbio", si veda per tutti: CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale «oltre ogni ragionevole dubbio»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 51 s.

concreto, [...] non può che comportare la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530 comma 2 c.p.p., secondo il canone di garanzia "in dubio pro reo"».

Il primo aspetto che va notato è che viene identificata la base codicistica dello *standard*, collocandola nell'art. 530, comma 2, c.p.p.

Non è tutto: il ragionevole dubbio è definito, ancora una volta, non come mero dubbio psicologico, ma come dubbio "oggettivo" basato sull'evidenza probatoria concreta.

In definitiva, la presenza di un ragionevole dubbio – già secondo l'insegnamento della sentenza *Franzese* – attesta o la scarsa persuasività (nel senso di bassa probabilità logica) dei criteri inferenziali adottati, che determina così un'insufficienza probatoria, oppure la possibilità che in base al materiale probatorio disponibile (o a una parte di esso) sia logicamente sostenibile una conclusione *alternativa* rispetto alla colpevolezza, avendosi dunque così delle *prove contraddittorie*⁴².

Dopo la sentenza *Franzese*, il numero delle pronunce in cui compare la formula – oramai nei più vari contesti – aumenta ulteriormente e nella maggior parte di esse viene ripresa la spiegazione fornita dalle Sezioni Unite⁴³, oppure si fa riferimento a parti significative degli scritti della dottrina già citata⁴⁴.

Inoltre, la formula compare in altre decisioni delle Sezioni Unite⁴⁵ che, pur non fornendo nuove definizioni, precisano alcuni aspetti rilevanti. Ad esempio, in una di esse ⁴⁶ si chiarisce, una volta per tutte, che lo *standard* del ragionevole dubbio va applicato a tutti gli elementi costitutivi del reato e non al solo nesso causale.

In questo mare di decisioni risulta particolarmente importante ricordare due pronunce del 2004: una in materia di revisione del processo e un'altra in tema di prova indiziaria.

Nella prima decisione la Cassazione spiega che, nella fase introduttiva della revisione l'apprezzamento del grado di idoneità dimostrativa delle nuove prove «s'atteggia [...] in funzione del probabile esito positivo della revisione e del conseguente proscioglimento, anche mediante l'introduzione di un "dubbio ragionevole"»⁴⁷. In breve, secondo la Corte la revisione è ammessa anche se l'esito

⁴² Così MAZZA, *Il ragionevole dubbio*, cit., p. 369.

⁴³ V. Cass., Sez. IV, 25 maggio 2005, Lucarelli, in *Ced. Cass.*, n. 232013; Cass., Sez. IV, 28 aprile 2004, Trabucchi, *ivi*, n. 228961; Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2003, De Paula, in *Cass. pen.*, 2004, p. 2392; Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2002, Loi, *ivi*, 2004, p. 2347; Cass., Sez. IV, 3 ottobre 2002, Albissini, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 265.

⁴⁴ V. Corte ass., Milano, 9 maggio 2005, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, p. 820; Corte ass. Milano, 11 luglio 2002, Cammarata, *ivi*, 2003, p. 654.

⁴⁵ V. Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, in *Ced. Cass.*, n. 226094; Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3732.

⁴⁶ Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, cit.

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 12 maggio 2004, Contena, in *Ced. Cass.*, n. 228141. V. identica, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 9 marzo 2013, n. 18818, *ivi*, n. 255477. In argomento CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, 2ª ed., Torino, 2012, p. 375 s.

dell'impugnazione straordinaria possa condurre ad un solo ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

Nella seconda sentenza, il Collegio afferma che, non essendo stata esclusa un'ipotesi alternativa, la Corte di merito ha violato il criterio del ragionevole dubbio «che rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio»⁴⁸. La Corte così continua: «il principio dell'“oltre il ragionevole dubbio” permea l'intero sistema processuale» e trova espressione nelle garanzie fondamentali del processo penale, tra cui la presunzione di innocenza, l'*in dubio pro reo* e l'obbligo di motivazione, il quale viene garantito mediante il controllo *ex art. 606, comma 1 lett. e)*, che coinvolge anche il rispetto del criterio del ragionevole dubbio⁴⁹.

5. Premessa all'evoluzione giurisprudenziale successiva alla novella.

Non è questa la sede per individuare quale sia la causa giustificatrice⁵⁰, che ha spinto il legislatore a novellare l'art. 533 c.p.p., nel contesto di una riforma diretta principalmente a precludere – salvo i casi di rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di nuove prove decisive – l'appello nei confronti delle sentenze di proscioglimento. Al contrario, va qui sottolineato che, comparando il “ragionevole dubbio” in un elevato numero di decisioni, tale riforma ha costituito una “consolidazione” piuttosto che una codificazione vera e propria⁵¹.

In ogni caso, la novella – a parte le palesi conseguenze in tema di ambito di applicazione dello *standard*, non più rimesso alla *prudentia* del giudice, ma determinato da una norma legale – ha degli indubbi riflessi sull'affinamento concreto, attraverso la giurisprudenza, delle potenzialità epistemiche dello *standard* e sull'individuazione del significato migliore da attribuire alla formula.

In breve, il percorso compiuto dalla giurisprudenza⁵² dopo il 2006 è divisibile in due fondamentali passaggi: in un primo arco cronologico (2006/maggio 2008), i giudici

⁴⁸ V. Cass., Sez. I, 14 maggio 2004, Grasso, in *Cass. pen.*, 2005, p. 759. Sul tema si vedano DANIELE, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Torino, 2009, p. 167 s.; FERRUA, *Il libero convincimento del giudice penale: i limiti legali*, in AA. VV., *Il libero convincimento del giudice penale*, cit., p. 61; ZAZA, *Il ragionevole dubbio nella logica della prova penale*, Milano, 2008, p. 16 s.

⁴⁹ V. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in FERRUA-GRIFANTINI-ILLUMINATI-ORLANDI, *La prova nel dibattimento penale*, 4^a ed., Torino, 2010, p. 401 s.; IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 438.

⁵⁰ V. sul punto CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, cit., p. 104.

⁵¹ Così CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, cit., p. 87.

⁵² Per quanto riguarda l'analisi dottrinale – che esula da questa trattazione – sulla codificazione del criterio del ragionevole dubbio, si può affermare che gli studiosi si sono rapportati, nei confronti della modifica dell'art. 533, comma 1, c.p.p. in tre modi:

- 1) un primo gruppo di autori ha accolto l'esplicitazione del ragionevole dubbio come una potenziale «rivoluzione copernicana» per il nostro ordinamento (cfr. PALIERO, *Il «ragionevole dubbio»*, cit., p. 73);
- 2) *contra* autorevole dottrina, che ha parlato del ragionevole dubbio come di un «banale americanismo e verità ovvia» (cfr. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Milano, 2012, p. 995). Hanno ritenuto la norma

(in particolare di legittimità) si sono limitati quasi esclusivamente ad affermare che lo *standard* sarebbe stato già presente prima del 2006, con la conseguenza che la novella non avrebbe comportato l'innalzamento del *quantum* di prova richiesto per la condanna; superata questa posizione iniziale, la giurisprudenza si è occupata di specificare meglio il significato della formula, pur sottolineando ancora la non innovatività della norma, fornendo delle definizioni puntuali del concetto.

6. Una codificazione di carattere «meramente descrittivo»: le sentenze antecedenti al 2008.

Due sono gli approcci iniziali che la giurisprudenza, soprattutto di legittimità⁵³, ha nei confronti della codificazione del ragionevole dubbio: o fornisce le stesse interpretazioni che dava prima della riforma, come se la codificazione non fosse avvenuta, al massimo citando solo l'art. 533⁵⁴, oppure afferma espressamente che la modifica dell'art. 533 ha carattere solo *descrittivo, più che sostanziale*.

Ad esempio, in una decisione dell'aprile 2006⁵⁵ la Corte già afferma che il ragionevole dubbio è stato considerato quale canone fondamentale di giudizio nella giurisprudenza di legittimità prima della legge Pecorella e che il controllo della Cassazione sulla motivazione concerne anche l'osservanza di detto principio, che non rappresenta quindi una novità.

Ancora, pochi giorni dopo una pronuncia della Sezione II sostiene che la modifica dell'art. 533 c.p.p., è «da ritenersi *meramente descrittiva, più che sostanziale*, dato che anche in precedenza il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell'art. 530, c.p.p., capoverso [corsivi aggiunti]»⁵⁶.

L'opinione definitiva della Corte sulla mancata innovatività della novella è espresso già in una pronuncia del febbraio 2007, nella quale con riferimento alla

scarsamente innovativa CHIAVARIO, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, 5ª ed., Torino, 2012, p. 437; ILLUMINATI, *Giudizio*, in CONSO-GREVI- BARGIS, *Compendio di procedura penale*, 6ª ed., Padova, 2012, p. 847; NAPPI, *Guida al codice di procedura penale*, 10ª ed., Milano, 2007, p. 556.

3) infine, altri hanno sì ritenuto il ragionevole dubbio già presente nel nostro ordinamento, ma anche sostenuto che la modifica del 2006 abbia consolidato un importante processo dottrinale e giurisprudenziale, volto a chiarire la corretta metodologia logico/argomentativa che il giudice deve seguire nell'emanare una condanna. V. CALLARI, *La revisione*, cit., p. 381; IACOVIELLO, *Lo standard*, cit., p. 3875; TONINI, *L'influenza della sentenza Franzese*, cit., p. 1225 s.

⁵³ Nella giurisprudenza di merito: Trib., Padova, 17 luglio 2006, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 253, con nota di DANIELE, *Una prima applicazione giurisprudenziale della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio*.

⁵⁴ Con l'evidente pericolo che essa venga intesa come una mera “formula di stile”. V. LORUSSO, *Libero convincimento, innovazioni tecnico-scientifiche e dubbi ragionevoli*, in AA. VV., *Il rito accusatorio a vent'anni dalla grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti*, Milano, 2012, p. 248.

⁵⁵ V. Cass., Sez. I, 18 aprile 2006, n. 22023, in *dejure*.

⁵⁶ V. Cass., Sez. II, 21 aprile 2006, Serino, in *Ced. Cass.*, n. 233785. Tra le pronunce di questo periodo si vedano anche: Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, Ganci, *ivi*, n. 234111; Cass., Sez. I, 28 giugno 2006, Volpon, *ivi*, n. 234374; Cass., Sez. II, 27 aprile 2006, n. 15568, in *dejure*.

formula del al di là di ogni ragionevole dubbio si sostiene che «al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, il principio costituzionale della presunzione d'innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, [...] sono a fondamento della stessa, sicché esattamente è stato notato come detta frase ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale. Infatti, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, rispetto a quello precedentemente adottato [...], ma si ribadisce un principio immanente nel nostro ordinamento, [...], secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato»⁵⁷.

7. La svolta della Cassazione sul ragionevole dubbio: le sentenze Franzoni e Durante.

La lettura riduzionistica della Corte sull'innovatività della modifica dell'art. 533 c.p.p. rimane dominante sino a quasi la prima metà del 2008⁵⁸.

Una vera svolta interpretativa sul significato da attribuire alla formula del ragionevole dubbio si ha in una sentenza del 2008, dove la Corte trascende le enunciazioni di principio e afferma: circa il modo di intendere l'art. 533, comma 1, c.p.p. «è opportuno richiamare il condivisibile assunto [...] secondo il quale il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana»⁵⁹. Invero, si può affermare che la Corte nell'utilizzare questa definizione si è dimostrata coerente con tutte le decisioni in cui – sin dall'epoca del Codice Rocco – si è affermato che per aversi un dubbio ragionevole è necessaria un'indeterminatezza probatoria che lo avvalori, rientrandosi altrimenti nel campo delle ipotesi alternative meramente possibili *in rerum natura*, ma non processualmente "ragionevoli".

⁵⁷ V. Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 12799, in *dejure*. Identica Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2007, n. 46359, in *Ced. Cass.*, n. 239021. V. anche Cass., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 14852, in *dejure*. Si badi che tale spiegazione è diventata tralatizia in giurisprudenza, tanto da essere utilizzata ancora frequentemente, tra le tante si vedano: Cass., Sez. II, 21 marzo 2014, n. 15451, in *dejure*; Cass., Sez. II, 7 febbraio 2014, n. 10845, in *dejure*; Cass., Sez. II, 30 gennaio 2014, n. 11762, in *dejure*.

⁵⁸ V. Cass., Sez. II, 2 aprile 2008, Crisiglione, in *Ced. Cass.*, n. 239795.

⁵⁹ V. Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, Franzoni, in *Ced. Cass.*, n. 240763, con nota di CAPRIOLI, *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il "delitto di Cogne"*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 1867. Cfr. già in precedenza la sentenza Cass., Sez. I, 2 marzo 1992, Di Palma, in *Riv. pen.*, 1992, p. 955, espressamente richiamata dalla sentenza Franzoni. Sulla prova indiziaria v. anche Cass., Sez. I, 12 giugno 2013, n. 25834, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 572; Cass., Sez. I, 9 novembre 2011, Livadia, in *Ced. Cass.*, n. 251502. In dottrina si legga POLIDORI, *Prova indiziaria e giudizio di colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio»*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 574 s.

A partire da tale pronuncia, questa spiegazione dello *standard* viene ripresa da un articolato gruppo di sentenze, sul punto esattamente identiche tra di loro⁶⁰.

Una seconda tappa fondamentale di chiarimento giurisprudenziale del concetto è costituita da una sentenza della Sezione IV del novembre 2009, dove la Corte afferma che «la regola dell'oltre il ragionevole dubbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non sarà più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma)»⁶¹. Anche se gli errori giudiziari non potranno mai essere azzerati, continua la Corte, la regola introdotta sta a significare che l'ordinamento – se tollera che un colpevole venga assolto – non ammette però la condanna di un innocente⁶². Peraltro è indubbio, ricorda sempre il Collegio, come da questo principio non derivi un superamento del libero convincimento⁶³ del giudice, ma ciò non significa che tale “convincimento libero” non debba esprimersi all'interno di regole legali e di valutazione e che esso, anche grazie all'introduzione del ragionevole dubbio, non si identifichi più con un soggettivismo insindacabile che potrebbe sconfinare nell'arbitrio.

8. L'assestamento dei vari filoni giurisprudenziali nel 2010.

Per quanto riguarda l'analisi delle pronunce del 2010 sul ragionevole dubbio vanno poste due osservazioni generali: per un verso le definizioni dello *standard* degli anni precedenti rimangono le medesime, senza particolari cambiamenti⁶⁴; per un altro, la corrente giurisprudenziale sulla mancata innovatività della novella è sempre alquanto nutrita⁶⁵.

⁶⁰ Particolarmente interessante risulta Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, Manickam, in *Ced. Cass.*, n. 243801.

⁶¹ V. Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, Durante, in *Ced. Cass.*, n. 245879. Nel 1940, SARACENO, *La decisione*, cit., p. 248, sosteneva già che «fra le due possibilità di errore giudiziario – assoluzione di un reo, condanna di un innocente, lo Stato preferisce la prima e questa preferenza è tale che prevale anche se fra le due ipotesi, reità e innocenza, la prima appare più probabile della seconda».

⁶² La Corte fa proprio l'assioma per cui «è meglio assolvere un colpevole che condannare un innocente». V. *Coffin v. United States* 154 U.S. 432 (1895); LAUDAN, *Truth, Error*, cit., p. 63 s. Nella dottrina italiana non si può qui che richiamare: CARNELUTTI, *Accertamento*, cit., p. 342; LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, p. 31; SARACENO, *La decisione sul fatto incerto nel processo penale*, Padova, 1940, p. 238.

⁶³ V. IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 437.

⁶⁴ V. Cass., Sez. I, 21 aprile 2010, Erardi, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 203, con nota di SALIMBENI, *Ragionevole dubbio e motivazione sulla prova indiziaria*. V. anche Cass., Sez. I, 3 marzo 2010, Giampà, in *Ced. Cass.*, n. 247449.

⁶⁵ V. Cass., Sez. IV, 8 luglio 2010, n. 36343, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1427.

In ogni caso, vanno ricordate alcune pronunce della Sezione III⁶⁶, in cui la Corte osserva come l'introduzione del criterio non abbia mutato la natura del giudizio di legittimità e come rimanga esclusa in tale sede la possibilità di una nuova valutazione delle prove acquisite, da contrapporre a quella dei giudici di merito.

Allo stesso anno risale un'interessante pronuncia⁶⁷, in cui la Cassazione sconfessa⁶⁸ indirettamente la tesi – sostenuta nel corso dei lavori parlamentari della legge Pecorella⁶⁹ – per cui l'esistenza stessa di una sentenza di proscioglimento in primo grado postulerebbe la presenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, vista l'opposta valutazione probatoria operata da giudici diversi. Al contrario, il Collegio afferma che la mera diversità di apprezzamento probatorio da parte dei giudici di merito non va a integrare di per sé un ragionevole dubbio, in quanto ogni apprezzamento di fatto va sorretto da argomentazioni che lo spieghino e la compresenza di argomentazioni differenti non garantisce che esse siano equivalenti e di pari idoneità alla formazione del convincimento conclusivo. Inoltre, a detta della Corte, solo quell'argomentazione che crea una ricostruzione alternativa, non astratta, ma ancorata alle prove, impone l'applicazione del ragionevole dubbio. Peraltro, concludono i giudici, appartiene alla fisiologia del processo il possibile diverso apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito: ciò che è importante è che la seconda decisione spieghi le ragioni per cui perviene ad una valutazione opposta rispetto a quella del primo giudice.

Infine, il criterio dell'art. 533 c.p.p. viene utilizzato anche in un'importante decisione delle Sezioni Unite⁷⁰, dove la Corte ha escluso il contrasto tra la normativa codicistica in materia di dichiarazioni irripetibili e l'art. 6 C.E.D.U., come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo⁷¹, richiamandosi proprio – insieme a diverse altre norme – al criterio del ragionevole dubbio⁷². In breve, in tale pronuncia si afferma che anche nel nostro ordinamento vale la regola per cui le dichiarazioni accusatorie predibattimentali, pur legittimamente acquisite, non possono da sole fondare la colpevolezza e, proprio a tale riguardo, la Corte sostiene che possa «farsi

⁶⁶ V. Cass., Sez. III, 15 aprile 2010, n. 21396, in *dejure*. V. anche Cass., Sez. II, 11 gennaio 2007, Messina, in *Ced. Cass.*, n. 235716.

⁶⁷ V. Cass., Sez. feriale, 27 luglio 2010, n. 30576, in *dejure*.

⁶⁸ Tale lettura era già stata sconfessata da Corte Cost., 24 gennaio 2007, n. 26,.

⁶⁹ Sul punto VALENTINI, *I lavori parlamentari*, in AA. VV., *Impugnazioni e regole*, cit., p. 21.

⁷⁰ V. Cass., sez. un., 25 novembre 2010, n. 27918, in *questa Rivista*, sulla quale si vedano BELLUTA, [Le Sezioni unite impongono rigore per la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persone residenti all'estero](#), *ivi*, 20 luglio 2010; DINACCI, *Verso quale nomofilachia? L'irripetibilità dell'atto tra Costituzione e fonti europee*, in [www.archiviopenale.it](#); FERRUA, *Il "giusto processo"*, 3ª ed., Bologna, 2012, p. 207.

⁷¹ Si allude tra le tante a Corte e.d.u., 19 ottobre 2006, *Majadallah c. Italia*; Corte e.d.u., 13 ottobre 2005, *Bracci c. Italia*. In tema v. anche la più recente Corte e.d.u., 20 gennaio 2009, *Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, sulla quale si leggano i contributi di CASIRAGHI, *Testimoni assenti: la grande camera ridefinisce la regola della "prova unica o determinante"*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3115 e ZACCHÈ, [Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti](#), in *questa Rivista*, 17 gennaio 2012.

⁷² In dottrina v. FERRUA, *Il "giusto processo"*, cit., p. 208 il quale ritiene che il criterio del ragionevole dubbio impedisca «una condanna fondata *esclusivamente* su dichiarazioni divenute irripetibili e assunte fuori dal contraddittorio».

riferimento ad una interpretazione sistematica del principio [...] del contraddittorio nella formazione della prova e della regola di giudizio [...] dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”, per dedur[si] che, nel caso concreto, il dato probatorio costituito esclusivamente da dichiarazioni rese senza la possibilità di contraddittorio [...], ha un ridotto valore euristico, [...] e quindi non è idoneo a fondare la certezza processuale della responsabilità dell'imputato»⁷³.

9. L'al di là di ogni ragionevole dubbio come assenza di “dubbi interni” ed “esterni”.

A partire dal 2011⁷⁴ il supremo Collegio introduce un'ulteriore definizione dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Infatti, in diverse sentenze⁷⁵ – seguendo una precisa opinione dottrinale⁷⁶ – ritiene raggiunto lo *standard* dell'art. 533 c.p.p. solo in assenza di dubbi “interni” ed “esterni” alla ricostruzione dell'accusa, adottando così un'epistemologia falsificazionista⁷⁷.

Brevemente, in tali decisioni si sostiene che «l'introduzione della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio [...] impone al giudice un “metodo dialettico” di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dubbio”: in [...] sostanza la verifica dell'ipotesi di accusa da parte del giudice deve essere effettuata in maniera da scongiurare che possano sussistere dubbi interni [...] o esterni alla stessa [...]»⁷⁸.

Quindi, secondo questa prospettiva, il “dubbio ragionevole” sull'ipotesi del pubblico ministero, che impedisce la condanna, potrà essere di due tipi: “interno” o “esterno” ad essa.

Il “dubbio interno” è quello che rivela l'autocontraddittorietà dell'ipotesi del pubblico ministero (ipotesi incoerente) o la sua incapacità/insufficienza esplicativa (l'ipotesi dell'accusa spiega solo alcuni fatti, ma non tutti i fatti necessari per un giudizio di colpevolezza)⁷⁹.

Mentre, il “dubbio esterno” è invece quello che contrappone all'ipotesi dell'accusa una tesi alternativa, che non abbia la mera caratteristica della possibilità

⁷³ [Cass., sez. un., 25 novembre 2010, n. 27918](#), in *questa Rivista*, 18 aprile 2014, p. 24.

⁷⁴ Non si dimentichi che in altre sentenze (Cass., Sez. IV, 17 giugno 2011, Giulianelli, in *Ced. Cass.*, n. 250903) sono ancora impiegate le spiegazioni degli anni precedenti. Inoltre, man mano le definizioni si fondono, creando nuove combinazioni, ad es. v. Corte ass. App. Perugia, 15 dicembre 2011, Knox, in *Guida dir.*, 2012, n. 15, p. 15.

⁷⁵ V. *ex multis*: Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 23882, in *dejure*; Cass., Sez. I, 8 novembre 2012, n. 41466, *ivi*; Cass., Sez. I, 26 aprile 2012, n. 1190, *ivi*; Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, Javad, in *Ced. Cass.*, n. 251507. La definizione compariva già in Trib. Lecce, 18 giugno 2007, in *Giur. merito*, 2008, p. 2326.

⁷⁶ V. IACOVIELLO, *Lo standard*, cit., p. 3876.

⁷⁷ Così IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 437. V. anche FALLONE, *Il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio tra legittimità e merito*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 843.

⁷⁸ V. Cass., Sez. I, 31 maggio 2011, n. 35107, in *dejure*.

⁷⁹ IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 438.

logica o dell'ipotesi *ad hoc*⁸⁰, ma il carattere della razionalità pratica (è possibile che le cose siano andate in questo modo)⁸¹.

Di conseguenza, si potrà avere una condanna solo se saranno superate «le barriere di questo *duplice dubbio*»⁸².

Peraltro, vanno poste ancora due precisazioni concernenti tale definizione.

In primo luogo, va ricordato che, anche secondo tale impostazione, un “dubbio ragionevole” potrà derivare unicamente da un'insufficienza o contraddittorietà probatoria, visto che rimangono irragionevoli i meri dubbi logici-soggettivi⁸³, derivanti «dalla possibilità di ipotizzare una spiegazione alternativa indipendentemente dalle prove acquisite»⁸⁴, poiché, per quanto sostenibile da un punto di vista razionale, rimarrebbe «puramente teorica»⁸⁵.

Secondariamente, va chiarito che «il giudice deve sempre porsi il problema di una spiegazione alternativa dei fatti, anche se la difesa non lo fa»⁸⁶, dato che «la logica è un potere di ufficio del giudice»⁸⁷. In sostanza, ciò sta a significare che – in base a questa impostazione – anche quando la difesa non sollevi “dubbi esterni” alla ricostruzione del pubblico ministero, spetterà in ogni caso al giudice valutare d'ufficio se essi possano risultare comunque dall'evidenza probatoria⁸⁸.

10. Il giudizio d'appello tra ragionevole dubbio e giusto processo.

Com'era facilmente intuibile, più passano gli anni, più la giurisprudenza avverte l'esigenza di analizzare le ripercussioni che la norma dell'art. 533 c.p.p. ha sui vari istituti del processo penale⁸⁹.

⁸⁰ In argomento, v. FERRER BELTRÁN, *La valutazione*, cit., p. 153.

⁸¹ IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 438.

⁸² IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 465.

⁸³ Esplicita su questo aspetto Ass. Terni, 6 luglio 2011, in *dejure*, che afferma: «invero la formula dell'art. 533 c.p.p. impone un accertamento tendente alla certezza, seppur ragionevole certezza intesa quale assenza oggettiva di dubbi, e non certezza soggettiva dei giudici». O, ancora, sostiene che: «il dubbio oggettivo deve averci però un aggancio probatorio, non deve essere astratto o soggettivo dei giudici».

⁸⁴ DANIELE, *Regole di esclusione*, cit., p. 172-173.

⁸⁵ DANIELE, *Regole di esclusione*, cit., p. 173.

⁸⁶ IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 468.

⁸⁷ IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 468.

⁸⁸ *Contra*, in materia di contumacia, Cass., Sez. III, 15 luglio 2011, Allegra, *ivi*, n. 251313.

⁸⁹ Si pensi: a) alle citate sentenze in tema di revisione; b) al filone che paragona gli “elementi concreti” dall'art. 500, comma 4 c.p.p., al ragionevole dubbio (cfr. Cass., Sez. I, 20 aprile 2010, Verde, in *Ced. Cass.*, n. 247064); c) al tema del rapporto tra ragionevole dubbio e patteggiamento, sul quale v. Cass., Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 31374, in *dejure*, mentre in dottrina CALLARI, [Patteggiamento e canone decisorio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio”: i termini di un binomio “impossibile”](#), *questa Rivista*, 31 ottobre 2012; d) infine, per un confronto tra 533 e i gravi indizi di colpevolezza v. Cass., Sez. I, 10 ottobre 2007, n. 40237, in *Ced. Cass.*, n. 237867, con nota di ZACCARIA, *Il “ragionevole dubbio” tra giudizio cautelare e giudizio di merito*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 609.

In tale contesto, la questione esaminata con maggiore frequenza dalla Corte concerne i requisiti necessari per il ribaltamento in appello di un'assoluzione di primo grado, alla luce del criterio del "ragionevole dubbio"⁹⁰. Del resto, come osservato in dottrina, «una pronuncia in appello per la prima volta di una sentenza di condanna nei confronti di un imputato presuppone due valutazioni giurisdizionali difformi del medesimo materiale probatorio e ciò, già legittima il sospetto di una contraddittorietà con [...] l'oltre ogni ragionevole dubbio»⁹¹.

Ad esempio, già in una decisione del 2011⁹² compaiono le argomentazioni successivamente ripetute in decine di sentenze⁹³. I giudici affermano che il criterio del ragionevole dubbio presuppone, in mancanza di elementi probatori sopravvenuti, che la rivisitazione *in peius* compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado e in quella sede ritenuto non idoneo a giustificare una condanna, «sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, [...] rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione della colpevolezza»⁹⁴. Non è sufficiente, continua la Corte, una mera diversa valutazione delle prove, caratterizzata da una plausibilità pari o persino minore rispetto a quella del primo giudice, essendo necessaria, al contrario, una forza persuasiva maggiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, «in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto» tra le due decisioni.

L'opinione della Corte è chiara: il criterio del ragionevole dubbio, nel caso di riforma di un'assoluzione in appello, impone uno sforzo valutativo e argomentativo maggiore rispetto a quello del giudice di prime cure, ove la decisione venga presa – come normalmente accade – sul medesimo compendio probatorio del primo grado⁹⁵. Detto altrimenti, ciò significa che l'assoluzione andrà ribaltata solo quando il giudizio valutativo del giudice d'appello dimostri l'insussistenza di ogni ragionevole dubbio che aveva portato all'assoluzione in primo grado.

⁹⁰ In argomento: AIUTI, *Il ribaltamento della condanna in appello*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4057; MARANDOLA, *Ricostruzione "alternativa" del fatto e testi di ragionevolezza del "dubbio" in appello*, in *Arch. Pen.*, 2012, p. 367; SANTORIELLO, *I dubbi impongono sempre l'assoluzione*, *ivi*, 2012, p. 355; SCARCELLA, *Regola del B.A.R.D. nel giudizio d'appello e riforma «contra reum» della sentenza assolutoria*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 205.

⁹¹ Così COMI, *Riforma in appello di una sentenza assolutoria e obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 194.

⁹² V. Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 40513, in *dejure*. In realtà, negli anni precedenti vi erano già state alcune sentenze sul tema: Cass., Sez. III, 12 febbraio 2009, La Fauci, in *Ced. Cass.*, n. 243258; Cass., Sez. V, 5 maggio 2008, Aleksy, *ivi*, n. 241169; Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, Aglieri, *ivi*, n. 233083; Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, cit.

⁹³ V. *ex multis*: Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2013, Paparo, in *Ced. Cass.*, n. 256869; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2013, n. 8705, *ivi*, n. 254113; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2012, Crispi, *ivi*, n. 253940; Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, Berlingeri, *ivi*, n. 254725; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2012, Andrini, *ivi*, n. 254024; Cass., Sez. III, 27 settembre 2012, n. 42007, *ivi*, n. 253605; Cass., Sez. VI, 10 luglio 2012, Aimone, *ivi*, n. 253718; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2012, Gobbi, *ivi*, n. 253434; Cass., Sez. II, 27 marzo 2012, Urciuoli, *ivi*, n. 253407; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 21913, *ivi*, n. 252856; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2011, Abbate, *ivi*, n. 251782.

⁹⁴ V. Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 40513, cit.

⁹⁵ V. SCARCELLA, *Regola del B.A.R.D.*, cit., p. 215.

Se in tema di riforma in *peius* di un'assoluzione, in un primo periodo, la Corte si è potuta limitare a ripetere le medesime argomentazioni sopra riportate, negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con i principi ricavabili da diverse pronunce della Corte Edu⁹⁶, concernenti l'obbligo di rinnovare l'assunzione di prove orali⁹⁷ per riformare in appello una decisione assolutoria. In breve, senza che sia qui possibile dilungarsi sull'argomento⁹⁸, tali decisioni hanno ritenuto incompatibile con le garanzie convenzionali – *sub specie* art. 6 Cedu – il ribaltamento di un'assoluzione giustificato da una mera rivalutazione cartolare delle prove dichiarative assunte in primo grado, laddove non si sia proceduto alla riassunzione di esse in appello⁹⁹.

Di conseguenza, la Cassazione, pur interpretando restrittivamente le pronunce della Corte di Strasburgo¹⁰⁰, si è adeguata a tali decisioni¹⁰¹, con argomentazioni che molte volte si sono venute a fondere con la preesistente impostazione, derivata dal canone del ragionevole dubbio¹⁰², in tema di necessaria motivazione “rafforzata” della sentenza di appello che ribalti un'assoluzione di primo grado.

⁹⁶ V., *ex multis*, Corte e.d.u., 4 giugno 2013, *Hanu c. Romania*; Corte e.d.u., 9 aprile 2013, *Flueras c. Romania*; Corte e.d.u., 5 marzo 2013, *Manolachi c. Romania*; Corte e.d.u., 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*.

⁹⁷ Si ricordi che già le Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti, cit., p. 45 avevano sostenuto che principi costituzionali suggerissero di riformare l'appello in modo da precludere di ribaltare l'assoluzione, «all'esito di una mera rilettura delle carte».

⁹⁸ Cfr. CIGNACCO, *Condanna in appello e giusto processo: tra indicazioni europee e incertezze italiane*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 537; CHINNICI, *Verso il “giusto processo” d'appello: se non ora, quando? Dalla irriducibile staticità nello ius positum italiano al dinamismo cognitivo del “diritto vivente” europeo*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 921; COMI, *Riforma in appello*, cit., p. 194 s.; GAITO, *Verso una crisi evolutiva per il giudizio d'appello*, in *Arch. pen.*, 2012, p. 349 s.; ID., *Riforriamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, *ivi*, 2012, p. 455; RECCHIONE, [La prova dichiarativa cartolare al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo](#), in questa Rivista, 7 maggio 2013; EAD., *La rivalutazione in appello della testimonianza “cartolare”: la posizione della Corte di Strasburgo e quella della Cassazione a confronto*, *ivi*; SCACCIANOCE, *Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale: una decisione che fa discutere*, in www.archiviopenale.it; EAD., *Una ventata di «legalità probatoria» nel giudizio di seconda istanza*, *ivi*.

⁹⁹ Cfr. RECCHIONE, *La rivalutazione*, cit.

¹⁰⁰ Infatti, l'obbligo del giudice di procedere al nuovo esame della prova orale viene subordinato a due presupposti: a) la decisività della prova ai fini della responsabilità; b) la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità di essa, negata in primo grado. Sul punto v. COMI, *Riforma in appello*, cit., p. 195.

¹⁰¹ V. ad es. Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2014, n. 8654, in *dejure*; Cass., Sez. III, 6 febbraio 2014, n. 10811, *ivi*; Cass., Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 10929, *ivi*; Cass., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42344, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 537; Cass., Sez. II, 17 maggio 2013, n. 29452, in *Ced. Cass.*, n. 256467; Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, n. 28645, in *Guida dir.*, n. 32, p. 62; Cass., Sez. VI, 12 aprile 2014, n. 16566, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 191 s.; Cass., Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 16566, in *Ced. Cass.*, n. 254623; Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 4100, *ivi*, n. 254950; Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, n. 46045, *ivi*, n. 254726.

¹⁰² V. Cass., Sez. IV, 8 novembre 2013, n. 7597, in *dejure*; Cass., Sez. V, 5 novembre 2013, n. 8736, *ivi*; Cass., Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 45971, *ivi*; Cass., Sez. III, 9 luglio 2013, Polimeno, in *Ced. Cass.*, n. 256856; Cass., Sez. III, 5 giugno 2013, n. 32798, *ivi*, n. 256906; Cass., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 51378, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 282; Cass., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 43723, in *Dir. giust. online*, 25 ottobre 2013; Cass., Sez. V, 7 maggio 2013, Marchetti, in *Ced. Cass.*, n. 255580; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2013, Farre, *ivi*, n. 254113; Cass., Sez. II, 8 novembre 2012, Consagra, *ivi*, n. 254725; Cass., Sez. V, 5 luglio 2012, n. 38085, Luperi, *ivi*, n. 253541.

A tale riguardo, risulta utile riferirsi ad una decisione del gennaio 2013, dove i giudici prima si richiamano a diversi precedenti identici a quelli citati in tema di riforma *in peius* dell'assoluzione alla luce del ragionevole dubbio e, successivamente, affermano che «anche i più recenti orientamenti della Corte EDU [...] concorrono [...] ad una conclusione che vede la prima condanna in appello, a materiale probatorio invariato, come soluzione [...] caratterizzata da [...] particolare rigore e attenzione nell'adempimento degli obblighi e nell'osservanza delle regole anche "di sistema" del processo»¹⁰³. Traendo la conclusione per cui il giudice d'appello, nel riformare un'assoluzione, «deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio». Non potendosi egli limitare a una rilettura del materiale probatorio, ma spiegando perché, dopo un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice che ha assolto, la propria valutazione è l'unica ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, «in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio».

Ancora, in una decisione dei primi giorni del 2014¹⁰⁴ la Cassazione ha affermato tale principio di diritto: se è vero che, in assenza di mutamenti del materiale probatorio, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto con la motivazione dell'assoluzione, impone al giudice di argomentare sulla configurabilità del differente apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, non è, però, sufficiente «che la stessa sia dotata di una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, essendo comunque necessario – quand'anche il giudice d'appello non proceda ad una rivalutazione cartacea della prova dichiarativa, ma ad una diversa valutazione [...] dei riscontri a quanto affermato dalla fonte – che il giudice d'appello assuma direttamente la testimonianza della persona offesa, ritenuta inattendibile dal primo giudice, al fine di valutarne la credibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, pena la violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione e.d.u.»¹⁰⁵.

In sostanza, la Corte ha dato atto che, se è pur vero che il criterio del ragionevole dubbio impone un particolare sforzo argomentativo per ribaltare un'assoluzione di primo grado, ciò non è più sufficiente, perché per pervenire a una pronuncia rispettosa del "*procès équitable*" è necessaria la riassunzione della prova dichiarativa da parte del giudice d'appello¹⁰⁶. Il che, già nell'ottica del "ragionevole dubbio", non stupisce oltremodo, poiché, è difficile ritenere raggiungibile l'elevato *standard* dell'art. 533 c.p.p. in un giudizio privo di contatto diretto con l'evidenza

¹⁰³ Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2013, n. 8705, in *Dir. giust. online*, 22 febbraio 2013, da cui sono tratte le due citazioni successive.

¹⁰⁴ Cass., Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 5907, in *Dir. giust. online*, 10 febbraio 2014. Si ricordi anche Cass., Sez. II, 25 febbraio 2014, n. 13233, inedita, in cui si afferma che l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi preclude la rilevabilità d'ufficio della violazione dell'art. 6 CEDU.

¹⁰⁵ Cass., Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 5907, in *Dir. giust. online*, 10 febbraio 2014.

¹⁰⁶ Peraltro, la Cassazione non sembra sconfessare l'approccio restrittivo alle indicazioni della giurisprudenza EDU, rientrando questo caso nei due presupposti ritenuti necessari per imporre la rinnovazione.

probatoria – in palese contrasto con i principi dell’oralità e dell’immediatezza – spogliato dei fondamentali tratti prosodici del linguaggio.

11. Il ragionevole dubbio oggi.

Appare opportuno concludere l’analisi esaminando quali sono le più recenti interpretazioni della giurisprudenza¹⁰⁷ in tema di ragionevole dubbio.

Se dal punto di vista quantitativo vi è un’implementazione continua delle decisioni in cui compare la formula, dal punto di vista strettamente definitorio non si può dire altrettanto¹⁰⁸. Soddisfatta dei risultati raggiunti, la Cassazione si è trovata a ripetere sostanzialmente le stesse interpretazioni degli anni precedenti¹⁰⁹.

Ad esempio, in una delle spiegazioni più utilizzate nel 2013¹¹⁰, derivata dalle precedenti¹¹¹, si sostiene che l’art 533 implichi, in caso di prospettazione alternativa dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, di modo che risulti la non razionalità del dubbio derivante dall’ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un’ipotesi congetturale, anche se plausibile¹¹².

Oppure, in una pronuncia della Sezione VI, la Corte afferma che il dubbio ragionevole deve basarsi «su elementi di fatto che rendano possibile una alternativa lettura della valenza probatoria dei medesimi elementi di fatto utilizzati per le ricostruzioni, privando di convincente univocità l’altra lettura. Ma quando la ricostruzione alternativa non è fondata sulla lettura ambivalente dei medesimi elementi bensì, dopo la presentazione di quelli che fondano una ricostruzione in termini di stringente logica, li accantona per prospettare un’ipotesi, pur plausibile [...], che tuttavia non è in grado di smentire l’univocità della valenza probatoria degli elementi prima esposti e si fonda essa stessa su mere supposizioni non trovando riscontro nelle emergenze processuali»¹¹³, non può parlarsi di dubbio ragionevole nel significato richiesto dall’art. 533 c.p.p.

¹⁰⁷ In dottrina, si legga il recente importante contributo critico di SOMMA, “Oltre ogni ragionevole dubbio”. Una formula enfatica da contestualizzare: meglio, da evitare, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 366 s. Si vedano ancora DINACCI, *Regole di giudizio (Dir. proc. pen.)*, in www.archiviopenale.it, p. 41 s.; TUZET, *Dubbi e ragioni*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3316.

¹⁰⁸ Non stupirà che le due tipologie di pronunce più numerose siano quelle riguardanti o la mancata innovatività della riforma (ad es. Cass., Sez. II, 9 novembre 2012, De Bartolomei, in *Ced. Cass.*, n. 254025; Cass., Sez. IV, 6 marzo 2012, n. 17758, *ivi*, n. 253502, per ulteriori riferimenti v. *supra* n. 59) o la condanna in appello.

¹⁰⁹ V. Cass., Sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43104, in *dejure*; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2013, n. 25834, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 786; Cass., Sez. II, 15 giugno 2012, n. 35613, in *Arch. n. proc. pen.*, 2013, p. 84; Cass., Sez. I, 17 maggio 2012, n. 13349, in *Ced. Cass.*, n. 255050.

¹¹⁰ V. Cass., Sez. II, 10 dicembre 2013, n. 1405, in *dejure*.

¹¹¹ V. Cass., Sez. IV, 12 novembre 2009, Durante, *cit.*

¹¹² Riprende testualmente tali argomentazioni la recentissima [Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397](#), in *questa Rivista*, p. 68.

¹¹³ V. Cass., Sez. VI, 4 aprile 2013, n. 19749, in *dejure*.

In sostanza, seppur con parole leggermente diverse, la Corte è ferma nell'esprimere sempre il medesimo concetto: un'ipotesi alternativa, per creare un dubbio ragionevole, deve trovare fondamento nell'evidenza probatoria, altrimenti, non andrà presa in considerazione.

Al contrario, risultano più innovative alcune sentenze nelle quali la Corte ha ritenuto efficace il criterio del ragionevole dubbio anche per l'affermazione della responsabilità ai fini civili dichiarata in sede penale. In tale senso si sono espresse diverse pronunce¹¹⁴, in cui si è precisato che tale conclusione deriverebbe dall'art. 573 c.p.p., nella parte in cui dispone che «l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale»¹¹⁵.

Infine, vanno ricordate una serie di pronunce in cui la Cassazione ha specificato i confini del ricorso presentato per vizio di motivazione.

Nella più nota di queste decisioni¹¹⁶ la Corte si è trovata a rigettare un'impugnazione per vizio di motivazione, affermando che essa era rivolta a confutare sul piano del merito la ricostruzione dei giudici d'appello. Sul punto, la Corte ha ritenuto doveroso sottolineare per un verso che il ragionevole dubbio impone al giudice di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative e per un altro che tale principio non vale ad intaccare il cardine processuale dell'insindacabilità del merito in Cassazione. In altri termini, i giudici affermano che il criterio del ragionevole dubbio non fa sì «che sia la Cassazione a valorizzare la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, [...] una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello»¹¹⁷.

A tale riguardo, va ancora ricordata una sentenza¹¹⁸ in cui la Corte sostiene che la valutazione della congruità della motivazione, visto il criterio dell'art. 533 c.p.p., non può non tenere conto di come il giudice di merito abbia motivato la sua scelta tra le possibili opzioni fattuali per sciogliere ogni ragionevole dubbio. Qui, la Corte effettua un'interessante paragone tra *standard* probatorio conclusivo del processo penale e civile¹¹⁹: «il giudice penale deve – al contrario di quel che è il compito accertatorio del giudice civile improntato al principio del “più probabile che non” – giungere all'unica ricostruzione fattuale realmente ragionevole, poiché altrimenti permane una ragionevolezza contraria, ovvero il ragionevole dubbio»¹²⁰.

Tutto ciò è chiarito ancor di più da un'altra pronuncia, in cui si afferma che la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio «è direttamente connessa al vizio

¹¹⁴ V. Cass., Sez. VI, 11 giugno 2013, Monna, in *Ced. Cass.*, n. 256332; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2013, Rastegar, *ivi*, n. 254638.

¹¹⁵ V. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2012, Crispi, in *Ced. Cass.*, n. 253940.

¹¹⁶ V. Cass., Sez. V, 28 gennaio 2013, Viola, in *Ced. Cass.*, n. 254579.

¹¹⁷ V. Cass., Sez. V, 28 gennaio 2013, Viola, *cit.*

¹¹⁸ V. Cass., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 37373, in *Dir. giust. online*, 2013, 13 settembre.

¹¹⁹ Per un paragone tra *standard* penale e civile v. Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Ced. Cass.*, n. 600899.

¹²⁰ V. Cass., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 37373, *cit.*

di motivazione della sentenza»¹²¹. Tale regola, continua la Corte, «impone al giudice di procedere ad un completo esame degli elementi di prova rilevanti e di argomentare adeguatamente circa le opzioni valutative della prova, giustificando, con percorsi razionali idonei che non residuino dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato. L'inosservanza [...] dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, lasciando spazio all'incertezza e implicando una sentenza non pienamente e razionalmente motivata [...], si traduce inevitabilmente in un vizio di motivazione». Peraltro, subito dopo, i giudici precisano i confini di tali affermazioni sostenendo che la novella dell'art. 533 non ha avuto un reale contenuto innovativo, non avendo inciso sulle funzioni di controllo della Cassazione, che rimarrebbero limitate al discorso giustificativo del provvedimento, con l'impossibilità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione.

12. Conclusione: una modifica qualitativa.

Con l'esame di queste pronunce abbiamo completato il cammino giurisprudenziale finora percorso sul criterio del ragionevole dubbio¹²². Vi è così la possibilità di rispondere all'inevitabile domanda se la novella del 2006 abbia comportato un innalzamento dello *standard* probatorio richiesto per la condanna. La giurisprudenza è unanime: non vi è stato alcun aumento quantitativo del livello di prova necessario per affermare la responsabilità e irrogare una pena.

Ma allora tanto rumore per nulla?¹²³ Centinaia di pronunce della Cassazione dimostrano che non è così. Con la codificazione della norma si è posta la parola fine ad un lungo percorso dottrinale e giurisprudenziale a tutela dei diritti dell'imputato e risulta ora cristallizzato, come norma generale e astratta, uno *standard* prima ricavabile solo in via interpretativa.

Per altro verso, la codificazione della norma ha sancito un mutamento qualitativo. Si è verificato infatti un inevitabile affinamento progressivo del significato da attribuire alla formula, che è auspicabile continui in futuro per gli aspetti ancora da chiarire, come ad esempio l'opportuna precisazione del livello di "plausibilità" sufficiente per fondare un'ipotesi alternativa ragionevole¹²⁴.

¹²¹ V. Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2014, n. 11531, in *dejure*, da cui sono tratte le citazioni successive.

¹²² Per quanto riguarda l'evoluzione dottrinale dopo il 2006, oltre ai testi già citati, v. CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, *ivi*, 2013, p. 608; CARPONI SHITTAR, *Al di là del ragionevole dubbio e oltre. Un tentativo di chiarezza sui principi*, Milano, 2008; CATALANO, *Il concetto di ragionevolezza tra lessico e cultura del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 85; GAROFOLI, *Dalla non considerazione di colpevolezza alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio*, *ivi*, 2010, p. 1029; TARUFFO, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, in *Criminalia*, 2009, p. 305; UBERTIS, *Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio)*, *ivi*, 2009, p. 319.

¹²³ Così IACOVIELLO, *La Cassazione*, cit., p. 425.

¹²⁴ Viene da chiedersi se è sufficiente anche solo una singola prova interpretabile in modo confliggente rispetto all'ipotesi proposta dal pubblico ministero, perché vi sia un dubbio "esterno". A tale domanda si può rispondere che «non ogni controprova neutralizza l'accusa: occorre considerare l'oggetto e il grado di

In sostanza, nonostante le letture restrittive della novità della riforma, il ragionevole dubbio è stato posto, dalla stessa giurisprudenza, sempre più al centro del processo penale. Si pensi, ad esempio, alla miriade di pronunce sui requisiti che deve possedere una decisione di secondo grado per caducare un'assoluzione in appello, oppure alle decisioni in materia di revisione: sono tutte ricollegate a tale *standard*.

La vera ragione di questo proficuo affinamento concettuale è dovuta ad una straordinaria convergenza di vedute sul criterio del ragionevole dubbio: esso è stato il felice punto d'incontro tra studi dottrinali, opinioni giurisprudenziali e volontà politica del legislatore, venendosi a formare un tutt'uno armonioso ed efficace, che non si verifica spesso nel nostro ordinamento giuridico.

attendibilità di una controprova. Un'attendibile prova d'alibi distrugge l'accusa. Una controprova che rende dubbio il movente, no». V. IACOVIELLO, voce *Motivazione*, cit., p. 777. In tema v. BARGI, *La decisione sul fatto incerto*, in www.archiviopenale.it, p. 17.